



**ELETTORI IMPOSSIBILITATI AD ESPRIMERE
PERSONALMENTE IL VOTO APPOSIZIONE DEL TIMBRO
SULLA TESSERA ELETTORALE**

IL SINDACO

Visto l'articolo 1, comma 2) della Legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante "Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità"

INFORMA CHE

La norma sopra citata prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, da parte dello stesso Comune.

Tale annotazione, è apposta sulla tessera elettorale dell'elettore dall'Ufficio Comunale, previa richiesta corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Quanto sopra, al fine di evitare all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico.

INFORMA INOLTRE

Che per effetto della citata Legge n. 17/2003, gli elettori fisicamente impediti esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'altro o l'altro sia iscritto in un qualunque Comune della Repubblica.

I moduli si possono richiedere presso l'ufficio elettorale del Comune

Elmas, addì 22 GENNAIO 2018

**IL SINDACO
ANTONIO ENA**